



Ordinanza

CITTA' di FROSINONE

Ufficio di Gabinetto

Numero
ORD / 43 / 2021

Data
15-02-2021

Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Determinazioni febbraio - marzo 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Lazio ha approvato il “Piano di risanamento della qualità dell’aria” (PRQA) con deliberazione di Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009, pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010;
- il Comune di Frosinone ha deliberato sul Piano Regionale con deliberazione di Giunta n. 495 del 27.10.2010;
- il Comune di Frosinone ha adottato il Piano di intervento operativo (P.I.O.) per la zona Scalo (Stazione - Via Puccini) con deliberazione di Giunta n. 526 del 2.12.2015;
- la Regione Lazio ha adottato l’aggiornamento delle NTA del Piano con deliberazione di Giunta n. 539 del 4.8.2020;
- il Piano pone l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell’aria-ambiente (intesa come spazio della “troposfera” D.lgs 155/2010) volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi, per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione delle polveri inquinanti PM 10 e PM 2.5 in atmosfera;
- la Sezione IV del Piano contiene gli articoli per la adozione di provvedimenti specifici per i Comuni della Valle del Sacco, tra i quali rientra il Comune di Frosinone;
- in particolare l’art. 23 comma 3 prevede: *“Dalla data di pubblicazione del presente atto i Comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato dalle ore 8.00 alla 18.00 in alcune zone del centro urbano organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull’inquinamento atmosferico. I Comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione”*;

- in particolare l'art. 23 comma 4 prevede: *“Nel periodo invernale nei Comuni in classe 1 o 2 con un numero di abitanti superiore a 10000, nei mesi da dicembre a marzo, è introdotta, per i veicoli a combustione interna ad uso privato, la circolazione a targhe alterne nel territorio del centro urbano, come delimitato con atto del Comune, per almeno due giorni feriali a settimana. Ai fini della circolazione a targhe alterne, il Comune definisce i giorni della settimana e l'orario, che non deve essere comunque inferiore alle 12 ore complessive giornaliere e comprendere le fasce orarie di maggiore traffico”*;
- in particolare l'art. 3 del Piano classifica il territorio regionale in zone tra le quali c'è la Zona Valle del Sacco IT212 e classifica i Comuni al loro interno, tra i quali c'è la “classe 1” che qualifica i comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite per almeno un inquinante ed è prevista l'adozione di provvedimenti specifici;

Considerato che

tra la adozione di provvedimenti specifici può rientrare la cd Domenica ecologica e la adozione di provvedimenti programmatici, come es. la circolazione a targhe alterne, la riduzione delle emissioni diffuse, misure per i veicoli adibiti a trasporto merci, idonei ad abbassare il grado di dispersione delle polveri in atmosfera;

Rilevato che

il centro urbano, come individuato dalle deliberazioni di Giunta nn. 453/2015 e 453/2016, è quello circoscritto dalle seguenti strade:

- a. Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Maria (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;
- b. limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligatoria su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);
- c. limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;

Ritenuto che

sulle citate strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni consentendo l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico, ovvero:

Piazza Salvo D'Acquisto – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via Vado del Tufo);

Vista la D.C.R.L. n. 66 del 10-12-2009;

Visto il Dlgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” per la tutela della mobilità pedonale e ciclabile,

ORDINA

per quanto in premessa evidenziato e riportato sino a tutto il mese di marzo del corrente anno, con facoltà di proroga nel caso in cui i valori del particolato dovessero continuare ad oltrepassare i limiti normativi, all'interno del territorio comunale.

1. di attuare i provvedimenti di cui alle norme del Piano regionale aggiornato, per risanare la qualità dell'aria ambiente, attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell'area urbana di cui alle DGC nn. 453/2015 e 453/2016, circoscritta dalle seguenti strade:

a) da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;

b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);

c) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;

2. di non assoggettare a restrizioni e comunque di consentire l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico: Piazza Salvo D'Acquisto – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via Vado del Tufo);

3. di programmare la limitazione della circolazione veicolare nel seguente modo:

a) l'adozione delle **Domeniche ecologiche**, (art. 23, comma 3 del Piano), nel rispetto del seguente calendario: **21 e 28 febbraio 2021, 7, 21 e 28 marzo 2021** dalle **ore 8,00** alle **ore 18,00**, con divieto di circolazione nell'area urbana, sopra indicata, per tutti i veicoli ad uso privato e divieto di circolazione sulla fascia urbana di Via dei Volsci (ex SS 156 Monti Lepini), dei veicoli adibiti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:

- o i veicoli ibridi e/o elettrici;
- o i veicoli adibiti a pubblici servizi;

- i veicoli a servizio di persone invalide ed i veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

b) l'adozione della **circolazione a targhe alterne** (art. 23 comma 4 del Piano) per i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore ad euro 3) dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2021, nelle fasce orarie dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,00, per le giornate di lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (circolazione consentita ai veicoli con targa pari). In deroga potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato con omologazione di categoria superiore ad euro 3 (FAP) (saranno esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide ed i veicoli autorizzati dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali);

c) l'attuazione della **interdizione** della circolazione nel centro urbano **ai veicoli merci** (art. 24 del Piano aggiornato) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo 2021:

- per i veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
- per i veicoli con massa massima superiore a 3,5 t dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
- per tutti i veicoli merci, con l'eccezione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 10,00 del giorno successivo, dei veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi e metano/GPL).

4. di adottare il divieto di combustione all'aperto (art. 15bis del Piano aggiornato) in particolare in ambito agricolo.

5. di introdurre il limite massimo di 19° C per le temperature medie (con tolleranza di 2°C) in edifici ad uso residenziale, commerciale, direzionale o sedi di attività sportive, ricreative e scolastiche (art. 25 del Piano aggiornato, misure di I livello).

6. di introdurre il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso (art. 25 del Piano aggiornato, misure di I livello).

7. di potenziare nel periodo febbraio – marzo il lavaggio delle strade (art. 16, c. 1, lettera l) del Piano aggiornato).

8. di adottare misure finalizzate alla riduzione della sosta delle auto davanti alle Scuole negli orari di entrata ed uscita degli alunni (art. 16, c. 1, lettera m) del Piano aggiornato).

9. per le violazioni del dispositivo della presente ordinanza inerente la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

10. Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgvo n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

11. Il Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione della presente ordinanza, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

12. di stabilire che il dispositivo di cui alla presente ordinanza ha validità anche in assenza di specifica segnaletica, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

13. Che il presente provvedimento sia comunicato:

- Alla polizia municipale e a tutte le forze di polizia al fine di verificare il rispetto della presente ordinanza;
- All'ufficio CED del Comune al fine della più ampia diffusione e pubblicazione sull'intero territorio comunale.

14. Che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme di legge;

COMUNICA

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 3, ultimo comma, della L. 241/90 e ss. mm. e ii., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR regionale o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Utente : MASI ALESSIA
Rif. : SOR - 3 - 2021 - S 15-02-2021

Data Stampa: 15-02-2021